



Tribunale Ordinario di Urbino

procedure concorsuali

**sentenza del 04/09/2023 nel proc. iscritto al n. 24/2023 R.G. \**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

- Presidente

- Giudice relatore

- Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al 24/2023 R.G. promosso da

avente ad oggetto: PROCEDIMENTO UNITARIO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### A) competenza

Per il tipo di procedimento in oggetto è competente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Nel caso di specie il ricorrente è persona fisica che non esercita attività d'impresa, quindi ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 27 citato, la competenza è determinata dalla residenza in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Urbino.

#### B) presupposto soggettivo

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, CCII possono accedere alla liquidazione controllata i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ossia il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, la ricorrente, pur avendo svolto attività di impresa, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale sia perché trattavasi di impresa minore sia per superamento del limite temporale dalla cancellazione.

#### C) Relazione OCC



Ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nel caso di specie con la relazione si rappresenta:

- di aver esaminato la domanda di richiesta di relazione al fine dell'avvio della procedura di liquidazione Controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, che prevede la cessione dei beni immobili di proprietà della ricorrente;
- di aver verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura di aver eseguito un'attività di riscontro dei dati riferiti dal debitore con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;
- di aver verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore.

L'OCC conclude dunque esprimendo un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione.

Tali deduzioni appaiono adeguatamente motivate, immuni da tratti di contraddittorietà ed inverosimiglianza, sì da meritare adesione.

#### D) stato di sovraindebitamento

Il Codice definisce lo stato di sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza.

A sua volta lo stato di crisi è definito come : lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Lo stato di insolvenza è definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce delle deduzioni contenute nella relazione dell'OCC risulta evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente.

#### E) assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII

Non risulta documentata la presentazione di altre domande per le procedure di cui al titolo IV del Codice.

#### F) crediti e beni non compresi nella liquidazione

Come riferito anche dall'OCC le entrate mensili della ricorrente sono estremamente ridotte (circa € 540,00) e sostanzialmente prossime all'entità delle spese necessarie per il mantenimento della stessa.

Per tale motivo si reputa congruo sottrarre alla procedura di liquidazione la somma mensile (compresa la tredicesima mensilità) di € 500,00, destinando il supero al soddisfacimento dei creditori.

Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.



G) scelta del liquidatore

Come previsto dall'art. 270 del Codice ed in assenza di giustificati motivi, il liquidatore deve essere individuato nella stessa persona dell'OCC che redatto la relazione, ossia l'avv. Andrea Guidarelli.

H) modalità liquidazione

Le concrete modalità della liquidazione saranno stabilite nei tempi e nei modi previsti dall'art. 272 CCII.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- › dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
- › nomina Giudice delegato il dott.
- › nomina liquidatore l'avv. ANDREA GUIDARELLI;
- › ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, qualora appunto obbligato alla sua tenuta, nonché dell'elenco dei creditori;
- › assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
- › ordina la consegna e il rilascio dei beni integranti il patrimonio da liquidare;
- › determina nella somma eccedente € 500,00 mensili, la porzione del reddito mensile del debitore che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- › dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia (nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese);
- › ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della presente senza presso gli uffici competenti;
- › dispone che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 272 e s.s. CCII;
- › precisa che trovano applicazione l'art. 143 (Rapporti processuali), in quanto compatibile, l'art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e l'art. 151 (Concorso dei creditori) CCII;
- › manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Urbino, 04/09/2023

Il Giudice relatore

Il Presidente



